

TAR VENETO, Sez. II, 18 dicembre 2007, sentenza n. 4029

CAVE E MINIERE - Regione Veneto - L.R. 44/82 - Apposizione di sigilli ex art. 32 - Natura - Carattere amministrativo non sanzionatorio - Competenza comunale - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. L'apposizione di sigilli ex art. 32 L.R. Veneto n. 44/82, giustificata dalla violazione di un'ordinanza di sospensione dei lavori, riveste carattere amministrativo e non sanzionatorio, per cui va esclusa l'applicazione della L. n. 689/81. Essa trova fondamento nel potere di vigilanza sull'eventuale abusività o difformità dei lavori dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione di cava, che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. citata, spetta al Comune territorialmente interessati, salva trasmissione al presidente della Provincia (o Regionale, vigendo il regime transitorio ex art. 43) per l'adozione dei provvedimenti di competenza. L'apposizione di sigilli non necessita peraltro di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento che va assunto con urgenza a fronte del rischio di alterazione dello stato dei luoghi su un sito che si sospetta gravemente inquinato. Pres. ed Est. Zuballi - C. s.r.l. (avv. Prandstraller) c. Provincia di Padova (n.c.) e Comune di San Martino in Lupari (avv.ti Borella e Stivanello Gussoni), riunito ad altri ric. - **T.A.R. VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2007, n. 4029**

CAVE E MINIERE - Regione Veneto - L.R. n. 44/82 - Provvedimento revocatorio ex art. 31 - Presupposti - Fatti naturali - Eventi addebitabili all'attività imprenditoriale. In materia di cave, il provvedimento revocatorio ex art. 31 della L.R. Veneto n. 44/82 può essere assunto in ragione di eventi che abbiano comportato un'alterazione e, quindi, una grave compromissione della situazione geologica ed idrogeologica interessata dal giacimento, di tale natura ed ampiezza da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività di cava. I fatti che possono portare ad una revoca possono discendere, oltre che da eventi naturali, anche da eventi addebitabili alla stessa attività dell'imprenditore, tra cui irregolarità o gravi inadempienze nella conduzione dell'attività estrattiva. Pres. ed Est. Zuballi - C. s.r.l. (avv. Prandstraller) c. Provincia di Padova (n.c.) e Comune di San Martino in Lupari (avv.ti Borella e Stivanello Gussoni), riunito ad altri ric. - **T.A.R. VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2007, n. 4029**

CAVE E MINIERE - Tutela dell'ambiente - Regioni - Potestà concorrente ex art. 117, Cost. - Potestà di reprimere l'uso scorretto delle risorse in occasione dell'estrazione di cava - L.R. Veneto n. 44/82 - Devoluzione alla Regione. La "tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e non derogabili da queste; ma ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale. Peraltro, la materia del "governo del territorio", rientrante nella potestà legislativa concorrente ex art. 117, c. 3, Cost. comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio, compresa la localizzazione di impianti o attività. Sicchè, nello specifico, la potestà di reprimere lo "scorretto" uso delle risorse in occasione dell'estrazione di cava è correttamente devoluta (L.R. Veneto n. 44/82) alla Regione, legittimata ad attribuire le relative competenze alla Provincia. Pres. ed Est. Zuballi - C. s.r.l. (avv. Prandstraller) c. Provincia di Padova (n.c.) e Comune di San Martino in Lupari (avv.ti Borella e Stivanello Gussoni), riunito ad altri ric. - **T.A.R. VENETO, Sez. II**

- 18 dicembre 2007, n. 4029

DANNO AMBIENTALE - Quantificazione - Competenza - Giunta provinciale - Rimessione a consulenti esterni - Legittimità. I provvedimenti di quantificazione del danno ambientale, anche per la valenza discrezionale delle valutazioni sottese, rientrano nella sfera di competenza della Giunta provinciale, esulando dai compiti del funzionario dirigente ex art. 107 del D.lgs 267 del 2000; in considerazione della complessità degli accertamenti e dei calcoli da effettuare, è peraltro giustificabile la rimessione della quantificazione del danno a consulenti esterni all'Amministrazione. Pres. ed Est. Zuballi - C. s.r.l. (avv. Prandstraller) c. Provincia di Padova (n.c.) e Comune di San Martino in Lupari (avv.ti Borella e Stivanello Gussoni), riunito ad altri ric. - **T.A.R. VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2007, n. 4029**

DANNO AMBIENTALE - Illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 18 della L. n. 349/1986 - Riconducibilità all'art. 2043 c.c. Il danno ambientale, anche anteriormente all'art. 18 della L. n. 349/1986, era riconducibile alla previsione di cui all'art. 2043 c.c., quale illecito extracontrattuale imputabile al responsabile (nel caso di specie, correlato alla condotta negligente della ditta che non aveva proceduto alla ricomposizione ambientale - ex art. 31 L.R. Veneto n. 44/82 - dell'area in cui era subentrata ad altra impresa). Pres. ed Est. Zuballi - C. s.r.l. (avv. Prandstraller) c. Provincia di Padova (n.c.) e Comune di San Martino in Lupari (avv.ti Borella e Stivanello Gussoni), riunito ad altri ric. - **T.A.R. VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2007, n. 4029**

DANNO AMBIENTALE - Carattere permanente - Inopponibilità della prescrizione. Le conseguenze della condotta giuridica fonte di danno ambientale hanno carattere permanente, e anzi, data la loro natura di compromissione dell'ambiente, si aggravano con il trascorrere del tempo: al provvedimento di quantificazione del danno ambientale non è pertanto opponibile la prescrizione. Pres. ed Est. Zuballi - C. s.r.l. (avv. Prandstraller) c. Provincia di Padova (n.c.) e Comune di San Martino in Lupari (avv.ti Borella e Stivanello Gussoni), riunito ad altri ric. - **T.A.R. VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2007, n. 4029**

DANNO AMBIENTALE - Sito interessato - Assenza di pregio paesaggistico - Irrilevanza. Il danno ambientale, per sua natura, può sussistere a prescindere dal pregio paesaggistico del sito interessato. Pres. ed Est. Zuballi - C. s.r.l. (avv. Prandstraller) c. Provincia di Padova (n.c.) e Comune di San Martino in Lupari (avv.ti Borella e Stivanello Gussoni), riunito ad altri ric. - **T.A.R. VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2007, n. 4029**

DANNO AMBIENTALE - Coltivazione di cave - L.R. Veneto n. 44/82 - Sanzione degli illeciti amministrativi conseguenti alla violazione delle disposizioni ex art 33 L.R. 44/82 - Revoca ex art. 31 - Risarcimento del danno ambientale - Differenze tra i tre istituti. In materia di coltivazione di cave, la L. R. Veneto n. 44 del 1982, demanda alla provincia la potestà di sanzionare gli illeciti amministrativi ex art. 33 conseguenti anche alla violazione delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione alla coltivazione o di ricomposizione ambientale. Rimane la possibilità per la Regione - in virtù del regime transitorio ex art. 43, L.R. n. 44 del 1982 - di ricorrere al diverso istituto della revoca ex art. 31, qualora il mutamento della situazione idrogeologica ed ambientale della zona di cava non possa trovare ristoro con la mera irrogazione delle sanzioni provinciali. Altra cosa dagli art. 31 e 33 ricordati è l'istituto del risarcimento del danno ambientale. Invero, mentre il decreto di revoca ex art. 31

soddisfa l'interesse pubblico alla cessazione del rapporto tra l'amministrazione concedente e la ditta titolare di cava, la liquidazione del danno ambientale mira alla "riparazione" dei danni al bene ambiente arrecati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale: le attività non corrispondenti alle limitazioni amministrative possono infatti essere tali da ledere l'ambiente, quale *res communis omnium*, configurando la responsabilità extracontrattuale della ditta, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato (nella specie, il Tar ha ritenuto configurabili gli estremi dell'illecito ex art. 2043 c.c. , fonte di responsabilità extracontrattuale e produttivo di danni ambientali risarcibili, nella prosecuzione dell'attività di scavo in violazione delle prescrizioni regionali, unitamente allo scarico di rifiuti non autorizzati). Pres. ed Est. Zuballi - C. s.r.l. (avv. Prandstraller) c. Provincia di Padova (n.c.) e Comune di San Martino in Lupari (avv.ti Borella e Stivanello Gussoni), riunito ad altri ric. - **T.A.R. VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2007, n. 4029**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
seconda sezione

Ricorsi 2256/01, 2257/01, 2671/01, 494/02, 1047/03, 2846/03, 3090/03, 268/05,
2140/06 e 2295/06
Sent. 4029/07

con l'intervento dei signori magistrati

Umberto Zuballi Presidente relatore

Claudio Rovis Consigliere

Riccardo Savoia Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui seguenti dieci ricorsi riuniti, tutti proposti dalla società Ca' Vico srl:

n. 1.

ricorso n. 2256/01, proposto dalla società Ca' Vico srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Paolo Prandstraller e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giampaolo Bevilacqua in Venezia, Santa Croce 444;

CONTRO

la Provincia di Padova, in persona del Presidente in carica, non costituitasi;
il Comune di San Martino di Lupari, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella e Franco Stivanello Gussoni e
domiciliato presso il secondo, in Venezia, Dorsoduro 3593;

per l'annullamento:

del provvedimento n. 728/DEP/2001 della Provincia di Padova prot. 83309 del 5
ottobre 2001 che ha sospeso l'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque
reflue industriali;

del provvedimento prot 11642 del 4 ottobre 2001 del Comune di San Martino di
Lupari recante diniego di concessione in sanatoria;

Visto il ricorso, notificato il 19 ottobre 2001 e depositato presso la Segreteria il 2
novembre 2001, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune, depositato il 19 novembre 2001;

n. 2.

ricorso n. 2257/01, proposto dalla società Ca' Vico srl in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Paolo Prandstraller e
domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giampaolo Bevilacqua, in Venezia, Santa
Croce 444;

CONTRO

la Regione del Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento:

dell'ordinanza n 310 del 28 agosto 2001 della Regione Veneto recante l'ordine di
sospensione lavori;

dell'ordinanza 341 del 1 ottobre 2001 della Regione Veneto recante anch'essa
ordine di sospensione lavori di escavazione;

Visto il ricorso, notificato il 16 ottobre 2001 e depositato presso la Segreteria il 2
novembre 2001, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione, depositato il 21 novembre
2001;

n. 3.

ricorso n. 2671/01, proposto dalla società Ca' Vico srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Paolo Prandstraller e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giampaolo Bevilacqua in Venezia, Santa Croce 444;

CONTRO

la Regione del Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento:

dell'ordinanza n 375 del 2 novembre 2001 della Regione Veneto recante l'ordine di sospendere ogni attività di escavazione;

Visto il ricorso, notificato il 29 novembre 2001 e depositato presso la Segreteria il 5 dicembre 2001, con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio della Regione, depositato il 29 gennaio 2002;

n. 4.

ricorso n. 494/02, proposto dalla società Ca' Vico srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Paolo Prandstraller e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giampaolo Bevilacqua, in Venezia, Santa Croce 444;

CONTRO

il Comune di San Martino di Lupari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella e Franco Stivanello Gussoni e domiciliato presso il secondo, in Venezia, Dorsoduro 3593;
per l'annullamento:

dell'ordinanza 14 gennaio 2002 prot. 502 n.3 con la quale il Responsabile dell'area Tecnica del Comune di San Martino di Lupari le ha prescritto di presentare, entro trenta giorni, il programma di smaltimento dei rifiuti abbandonati presso l'area di cava coltivata dalla ricorrente.

Visto il ricorso, notificato il 14 febbraio 2002 e depositato presso la Segreteria il 28 febbraio 2002, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune, depositato il 13 marzo 2002;

n. 5.

ricorso n. 1047/03, proposto dalla società Ca' Vico srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli e domiciliata presso il loro studio in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;

CONTRO

la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, domiciliataria ex lege; il Comune di San Martino di Lupari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella, Stefania Piovesan e Franco Stivanello Gussoni e domiciliato presso il terzo, in Venezia, Dorsoduro 3593; per l'annullamento:

della ordinanza n. 81, in data 27 marzo 2003, a firma del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua, avente ad oggetto: "Ditta Ca' Vico s.r.l., Cava di ghiaia, denominata "Campagnalta", sita nel Comune di San Martino di Lupari (PD). Apposizione dei sigilli ex art. 32 della L.R. n. 44/1982";

della nota del Comune di San Martino di Lupari, prot. n. 4017, e della relazione ad essa allegata;

della lettera in data 31.3.2003, prot. n. 2633/46.02 a firma del Dirigente Regionale avente ad oggetto: "Cava di ghiaia, denominata "CAMPAGNALTA", sita in Comune di San Martino di Lupari (PD). Ditta Cà Vico s.r.l.. Trasmissione documentazione";

del verbale di apposizione dei sigilli in data 27.3.2003;

sui motivi aggiunti al ricorso 1047/03

per l'annullamento:

della relazione di sopralluogo del 22 marzo 2003;

della nota del Comune n 4017 di data 26 marzo 2003;

Visto il ricorso, notificato il 10 maggio 2003 e depositato presso la Segreteria il 14 maggio 2003, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune, depositato il 19 settembre 2003 e quello della Regione, depositato il 3 ottobre 2003;

Visti i motivi aggiunti depositati il 24 settembre 2007;

n. 6.

ricorso n. 2846/03, proposto dalla società Ca' Vico srl in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli e domiciliata presso il loro studio in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;

CONTRO

la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, domiciliataria ex lege; il Comune di San Martino di Lupari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella, Stefania Piovesan e Franco Stivanello Gussoni e domiciliato presso il terzo, in Venezia, Dorsoduro 3593; Giovanni Battista Pisani, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Perona e Franco Stivanello Gussoni e domiciliato presso il secondo, in Venezia, Dorsoduro 3593;

per l'annullamento:

della deliberazione n. 26 Registro delibere e n. 12743 di protocollo, in data 27.9.2003, del Commissario ad Acta, avente ad oggetto: "Piano attuativo per il Recupero Ambientale della cava di Campagnalta". Ditta: Ca' Vico S.R.L. Diniego approvazione";

del decreto n. 1035, in data 14.8.2003 con il quale il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, ha nominato l'arch. Giovanni Battista Pisani, ai sensi dell'art. 22 della Legge 136/99, per l'approvazione del Piano di Recupero;

del parere di regolarità tecnica;

della nota prot. n. 8636/9782 del 23.7.2003 del Responsabile della 3° Area Tecnica del Comune di San Martino di Lupari;

e condanna

a mente dell'art. 35 del d.lvo 98/80 del Commissario ad Acta arch. Giovanni Battista Pisani, del Comune di San Martino di Lupari e della Regione Veneto al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti per effetto della mancata approvazione del "Piano attuativo per il recupero ambientale della Cava di Campagnalta";

Visto il ricorso, notificato il 29 novembre 2003 e depositato presso la Segreteria il 4 dicembre 2003, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune, depositato il 22 febbraio 2005 e quello della Regione, depositato il 11 marzo 2006 e del controinteressato, depositato il 22 febbraio 2005;

n. 7.

ricorso n. 3090/03, proposto dalla società Ca' Vico srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli e domiciliata presso il loro studio in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;

CONTRO

la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, domiciliataria ex lege; la Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pata, Sergio Dal Prà, Patrizia Carbone e Paolo Voci ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR Veneto;

il Comune di San Martino di Lupari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella, Stefania Piovesan e Franco Stivanello Gussoni e domiciliato presso il terzo, in Venezia, Dorsoduro 3593;

l'ARPAV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Andreasi Bassi e Chiara Sigismondi e domiciliata presso la propria sede in Venezia Mestre via Lissa 6;

per l'annullamento:

del decreto n. 227, in data 18 settembre 2003, notificato a mezzo del servizio postale in data 18.10.2003, a firma dell'Ing. Andrea Costantini, Dirigente regionale della Direzione geologica e ciclo dell'acqua, avente ad oggetto: "Ditta Ca' Vico S.R.L. Revoca dell'autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia, denominata "Campagnalta", sita in Comune di San martino di Lupari;

della nota regionale n. 1174/46.02 in data 05.02.2002, notificata il giorno 06.02.2002 con la quale è stato comunicato alla Ditta Ca' Vico S.R.L. l'avvio del procedimento relativo alla cava "Campagnalta", con le formalità di cui agli artt. 28, 29, 30, 31, 32, e 33 della L.R. n. 44/82, in ottemperanza ai dispositivi dell'art. 7 della L.R. 241/90;

del verbale di riunione del 09.01.2002 in San Martino di Lupari, tenutasi alla presenza di incaricati della Regione, della Provincia e del Comune;

della nota, n. 1973/4000 del 22.07.2002, anch'essa non conosciuta, con la quale il Segretario Generale della Programmazione della Regione Veneto ha nominato un apposito gruppo di lavoro regionale e la conseguente relazione datata 07.10.2002;

del verbale dell'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Padova inerente il prelievo di campioni di fondale del 27.11.2001 nonché i relativi rapporti di prova NN.

Registrazione 9283/c, 9282/c, 9281/c e 9280/c del 27.11.2001;

della nota della Provincia di Padova n. 118222 in data 26.11.2002 di trasmissione di altri rapporti di prova dell'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Padova;

della nota della Provincia di Padova n. 6272/2003 in data 23.01.2003, "con la quale è stato fornito un elenco di n. 14 accertamenti relativi alle due cave "Campagnalta" da cui emerge tra l'altro, che dal 1986 il sito estrattivo è stato oggetto di estrazioni abusive per un totale di 694.671 metri cubi";

della nota dell'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Padova n. D/11593/ST.V 7499/02 in data 04.10.2001;

della nota n. 5877 in data 06.05.2003 del Comune San Martino di Lupari;

della nota comunale n. 10568 in data 07.08.2003, n. 10346/10424 del 25.08.2002;

della deliberazione della Giunta Comunale n. 59/2003 sempre del Comune di San Martino di Lupari;

del parere, favorevole alla revoca ai sensi dell'art. 31 della L.R. 44/1982, della Commissione Tecnica Provinciale attività di Cava (C.T.P.A.C.) di Padova espresso nella seduta del 04.02.2003;

dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) nelle sedute del 16.01.003, 06.02.2003, 13.03.2003, 08.05.2003;

della delibera della Giunta Regionale n. 400 dell'08.02.2000;

e condanna

della Regione Veneto, del Comune di San Martino di Lupari, della Provincia di Padova, nella misura che sarà loro addebitata al pagamento dei danni tutti patiti e patienti.

sui motivi aggiunti al ricorso 3090/03 per l'annullamento:

della nota della Provincia di Padova n. 6272/2003 in data 23.01.2003, "con la quale è stato fornito un elenco di n. 14 accertamenti relativi alle due cave "Campagnalta" da cui emerge tra l'altro, che dal 1986 il sito estrattivo è stato oggetto di estrazioni abusive per un totale di 694.671 metri cubi";

della nota n. 30428 del 26.3.2003, contenente il parere, favorevole alla revoca ai sensi dell'art. 31 della L.R. 44/1982, della Commissione Tecnica Provinciale attività di Cava (C.T.P.A.C.) di Padova espresso nella seduta del 04.02.2003;

del parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) nella seduta del 16.01.003;

della delibera della Giunta Regionale n. 400 dell'08.02.2000;

del verbale di sopralluogo del giorno 28.11.2001;

della nota della Provincia di Padova n. prot. 4387 del 15.1.2002;

del verbale di riunione di data 1.2.2002, tra Regione Veneto, Provincia di Padova e Comune di San Martino di Lupari;

Visto il ricorso, notificato il 1 dicembre 2003 e depositato presso la Segreteria il 11 dicembre 2003, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune, depositato il 16 novembre 2004, della Provincia, depositato il 12 aprile 2006, quello della Regione, depositato il 17 gennaio 2004 e dell'ARPAV, depositato il 6 febbraio 2004;

Visti i motivi aggiunti, depositati il 2 ottobre 2007;

n. 8.

ricorso n. 268/05, proposto dalla società Ca' Vico srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli e domiciliata presso il loro studio in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;

CONTRO

la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, domiciliataria ex lege; la Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pata, Sergio Dal Prà, Patrizia Carbone e Paolo Voci ed selettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR Veneto;

il Comune di San Martino di Lupari, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento:

della deliberazione in data 22.11.2004, n. reg. 608, della Giunta provinciale di Padova, avente ad oggetto: "Cava denominata "Campagnalta" in Comune di S. Martino di Lupari, quantificazione del danno ambientale", pubblicata per 15 giorni a partire dal 26.11.2004 all'11.12.2004;

dei pareri di regolarità tecnica e contabile nonché del visto del Segretario/Direttore Generale formulati in seno alla suddetta delibera;

della comunicazione prot. n. 128286 del 15.12.2004, a firma del Dirigente del Settore Ambiente "Cave" della Provincia di Padova, dott. Renato Ferroli, avente ad oggetto: "Cava Campagnalta". D.D. n. 227 del 15.10.2003 della Regione Veneto.

Comunicazione d'avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90";

e condanna

della Provincia di Padova al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti ex artt 34 e

35 del d.l. 98/80;

Visto il ricorso, notificato il 31 gennaio 2005 e depositato presso la Segreteria il 5 febbraio 2005, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia, depositato il 4 ottobre 2005 e quello della Regione, depositato il 10 marzo 2005;

n. 9.

ricorso n. 2140/06, proposto dalla società Ca' Vico srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Paolo Prandstraller e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giampaolo Bevilacqua in Venezia, Santa Croce 444;

CONTRO

il Comune di San Martino di Lupari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella e Franco Stivanello Gussoni e domiciliato presso il secondo, in Venezia, Dorsoduro 3593;

e nei confronti di

Pietro Zorzato, Giuseppe Rigo, Paolo Pegoraro e Giuseppe Stefano Baggio non costituitisi;

PER

il risarcimento danni nei confronti del Comune e dell'ex sindaco Pietro Zorzato e dei tre funzionari comunali sopra citati;

Visto il ricorso, notificato il 31 ottobre 2006 e depositato presso la Segreteria il 9 novembre 2006, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune, depositato il 30 maggio 2007;

n. 10.

ricorso n. 2295/06, proposto dalla società Ca' Vico srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli e domiciliata presso il loro studio in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;

CONTRO

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

la Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pata, Sergio Dal Prà, Patrizia Carbone e Paolo Voci ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR Veneto;

il Comune di San Martino di Lupari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella, Stefania Piovesan e Franco Stivanello Gussoni e domiciliato presso il terzo, in Venezia, Dorsoduro 3593;

la Commissione tecnica provinciale per le attività estrattive, non costituitasi;

il Dirigente Servizio Cave della Provincia di Padova, non costituitosi;

per l'annullamento:

della determinazione del Dirigente del Servizio "Cave" della Provincia di Padova, dott. Renato Ferroli, n. di Reg. 2528, n. di prot. n. 106035, n. di rif. C14/92, in data 11.8.2006, notificata il 17.8.2006, avente ad oggetto: "Complesso estrattivo denominato «Campagnalta» (san Martino di Lupari/Padova). Quantificazione del danno ambientale";

dell'atto di comunicazione con lettera in data 17.8.2006;

della nota del Servizio Cave della Provincia di Padova datata 15.12.2004 (prot. n. 128286) di avvio del procedimento per la quantificazione del danno ambientale;

della Determinazione del Dirigente del Servizio "Cave" della Provincia di Padova, dott. Renato Ferroli, n. di reg. 2529, n. prot. n. 106038, n. di rif. C14/93, in data 11.8.2006, notificata il 17.8.2006, avente ad oggetto: "Complesso Estrattivo denominato «Campagnalta» in comune di San Martino di Lupari. Direttive e Tempi per la ricomposizione ambientale";

della nota 28.2.2005 prot. n. 21792 del Servizio Cave della Provincia di Padova non conosciuta;

della delibera della Giunta provinciale del 28.2.2002 (reg. 558);

della relazione redatta dall'arch. Andrea Silani e dall'ing. Giuseppe Magro, acquisita dalla Provincia di Padova, Settore Ambiente "Cave", al prot. n. 0105412 in data 10.8.2006, avente ad oggetto: "Quantificazione del danno ambientale prodotto nel comprensorio estrattivo denominato «Campagnalta» nel Comune di San Martino di Lupari (PD) in seguito ad escavazioni illecite ed abbandono di rifiuti";

e condanna

della Regione Veneto, del Comune di San Martino di Lupari, della Provincia di Padova, nella misura che sarà loro addebitata, al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n 80/98, come modificato dall'art 7 della legge 205/2000.

e sui motivi aggiunti al ricorso 2295/06 per l'annullamento:

della nota della Provincia di Padova n. 164723/2006, in data 15.12.2006, avente il seguente oggetto "Complesso estrattivo 'Campagnalta' in S.Martino di Lupari (G.G.R. 5609/1994). Ricomposizione ambientale;
delle note dell'A.R.P.A.V. n. prot. DPA/08550/T3602/A2, del 4.11.1999, n. 84/99/GPZ/gpz/ARPAV del 22.10.1999, n.DPA/01704/T0618/A2, del 24.2.2000, e n. 25/2000/GPZgpz/ARPAV;
del parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) nella seduta del 16.01.003;
Visto il ricorso, notificato il 16 novembre 2006 e depositato presso la Segreteria il 23 novembre 2006, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune, depositato il 30 maggio 2007, della Provincia, depositato il 19 dicembre 2006 e quello della Regione, depositato il 7 dicembre 2006,
Visti i motivi aggiunti depositati il 5 ottobre 2007;

Viste le memorie prodotte dalle parti in tutti i ricorsi;
Visti gli atti tutti delle cause;
Uditi nella pubblica udienza del 15 novembre 2007 - relatore il presidente Zuballi - gli avvocati Prandstraller e Zambelli per la ricorrente ditta Ca' Vico, Brunetti per la Regione, Dal Prà e Voci per la Provincia, Borella e Piovesan per il Comune, Andreasi per l'ARPAV e Piovesan in sostituzione di Stivanello Gussoni per il controinteressato Giovanni Battista Pisani;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

OMISSIS

15.0. Con il ricorso 268/05 la Ca' Vico chiede l'annullamento:
della deliberazione in data 22.11.2004, n. reg. 608, della Giunta provinciale di Padova, avente ad oggetto: "Cava denominata "Campagnalta" in Comune di S. Martino di Lupari, quantificazione del danno ambientale", pubblicata per 15 giorni a partire dal 26.11.2004 all'11.12.2004;

dei pareri di regolarità tecnica e contabile nonché del visto del Segretario/Direttore Generale formulati in seno alla suddetta delibera;

della comunicazione prot. n. 128286 del 15.12.2004, a firma del Dirigente del Settore Ambiente "Cave" della Provincia di Padova, dott. Renato Ferroli, avente ad oggetto: "Cava Campagnalta". D.D. n. 227 del 15.10.2003 della Regione Veneto. Comunicazione d'avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/90";

15.1. La prima censura concerne la violazione del titolo IV della L.r. n. 44 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, della procedura e l'incompetenza.

Secondo la ditta ricorrente la l.r. 44 del 1982 e, segnatamente, il suo titolo IV, che esperite le funzioni di vigilanza, enuclea le sanzioni da applicare, non ipotizza il danno ambientale né tanto meno fissa i criteri di quantificazione dello stesso.

Pertanto la procedura programmata dall'Amministrazione provinciale che si prefigge di quantificare e sanzionare un asserito danno ambientale risulterebbe priva di qualsiasi giuridico fondamento.

La censura non ha pregio.

Il potere sanzionatorio della Provincia, discende dalle violazioni contestate a Ca' Vico delle prescrizioni regionali contenute nella D.G.R. 5609/1994.

Quanto alla violazione dell'art. 33, L.R. 44/82, nella parte in cui attribuisce alla Provincia la potestà di reprimere le alterazioni ambientali, la ricorrente asserisce che la tutela del bene "ambiente" andrebbe devoluta in via esclusiva allo Stato.

Al contrario, anche dopo la riforma costituzionale del 2001, la "tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e non derogabili da queste; ma ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale.

Peraltro, la materia del "governo del territorio", rientrando nella potestà legislativa concorrente ex art. 117, c. 3, Cost. comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio, compresa la localizzazione di impianti o attività.

A maggior ragione, la potestà di reprimere lo "scorretto" uso delle risorse in occasione dell'estrazione di cava va devoluta alla Regione, legittimata ad attribuire le relative competenze alla Provincia.

15.2. Con la seconda doglianza la ditta Ca' Vico deduce l'incompetenza e la violazione dell'art. 107 del D.lgs 267 del 2000.

Questo Collegio ritiene che i provvedimenti di quantificazione del danno ambientale, anche per la valenza discrezionale delle valutazioni sottese, rientrino nella sfera di competenza della Giunta provinciale, esulando dai compiti del funzionario dirigente ex art. 107 del D.lgs 267 del 2000.

15.3. La terza censura di violazione sotto altro profilo dell'art. 33 della L.r. n 44 del 1982, difetto di istruttoria, di erroneità di presupposto e carenza di motivazione, non fa altro che contestare la stessa sussistenza dell'abuso, e quindi i presupposti della revoca già esaminati nel ricorso 3090/03.

15.4. Circa la presunta violazione degli artt. 7 e seguenti della legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni (quarta censura) in quanto la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe dovuto precedere e non già seguire la delibera giuntale, si rileva che la ditta ha potuto partecipare compiutamente al procedimento, tanto più che la quantificazione del danno ambientale non era ancora completata.

Invero, la funzione primaria della comunicazione di avvio del procedimento consiste nell'apporto collaborativo del soggetto interessato; il quale, con le proprie delucidazioni e scritti difensivi può evidenziare alla P.A. il percorso che questa andrà ad intraprendere e le irrivalità di quello che ha in animo di formalizzare. Ed è proprio quello che è avvenuto nel procedimento de quo nei confronti della Ca' Vico.

15.5. Quanto alla quinta doglianza di sviamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, basti rilevare come la motivazione appare congrua e dettagliata, anche in quanto il provvedimento gravato con il ricorso 268/05 ha come antecedente logico la revoca dell'autorizzazione, oggetto del precedente gravame sub 3090/03.

15.6. Quanto al fatto che la quantificazione del danno ambientale sia rimessa a soggetti estranei all'Amministrazione cioè a consulenti esterni, si tratta di una scelta giustificata, in considerazione della complessità degli accertamenti e dei calcoli da effettuare. Né va confuso il danno ambientale con il ripristino, previsto dal secondo comma lett. C) dell'art. 15 della L.R. 44 del 1982.

15.7. Quanto alla sesta censura recante sviamento di potere, illogicità e carenza di istruttoria, oltre che a difetto di motivazione, con tale doglianza la ditta non fa altro che riprodurre le contestazioni sui singoli addebiti mossi alla Ca' Vico e già più volte esaminati.

Lo stesso dicasi per la questione degli scavi riguardanti l'area fuori cava già di proprietà della Pollon s.r.l.

15.8. Un'ulteriore censura di incoerenza, insussistenza dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione riguarda i limi, ma anche su tale argomento si è già ampiamente discettato.

Del pari già confutata risulta la nona doglianza relativa alla presenza, nel fondo cava, di arsenico, di magnesio e alluminio in concentrazione superiore a quella consentita.

Stesso discorso con riferimento allo scarico nelle acque in assenza di autorizzazione.

Data l'infondatezza di tutte censure, non necessita pronunciarsi sulla risarcibilità del danno.

Conclusivamente il ricorso risulta infondato.

16.0. La ditta ricorrente con il ricorso 2140 del 2006 agisce chiedendo il risarcimento danni nei confronti del Comune, dell'ex sindaco e di tre funzionari comunali.

Dopo aver riprodotto l'atto di citazione notificato il 3 gennaio 2002 nonché i quesiti posti al giudice ordinario, a seguito della declaratoria della carenza di giurisdizione, ripropone la causa in danni dianzi a questo TAR.

Infatti l'iniziativa giudiziaria è la riproposizione di quella già intrapresa avanti il Tribunale di Padova, sezione di Cittadella, con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2002, e decisa con sentenza del 5 agosto 2006 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia.

16.1. Preliminarmente bisogna ricordare che quasi la totalità dei provvedimenti citati nel ricorso dai quali Cà Vico fa discendere la propria richiesta di risarcimento del danno sono stati impugnati con i ricorsi sopra esaminati e come visto risultati infondati.

Quanto alla domanda di risarcimento avanzata in relazione alle ordinanze n. 51 e 70 del 1999, si osserva che la ditta attrice impugnò l'ordinanza n.51 davanti al TAR Veneto (ricorso n.2139/99) ma ha poi rinunciato ai ricorsi nn.2139/99 e 256/00 e i con decreti decisori dell'8 marzo 2002 (rispettivamente n.997 e 998) i due ricorsi sono stati dichiarati estinti per rinuncia.

Quanto all'ordinanza n. 70 del 26 novembre 1999 recante l'ordine di demolizione di manufatti abusivi la Cà Vico ricorse al TAR e il relativo ricorso n.3068/99 è stato dichiarato estinto con decreto decisorio n. 2067 del 12 luglio 2001.

Conseguentemente il presente ricorso è inammissibile per la parte relativa al risarcimento dei danni derivanti dalle ordinanze n.51 e n. 70 del 1999.

Come ben noto una condanna al risarcimento del danno in sede di giudizio amministrativo presuppone che si accerti l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e che gli stessi vengano annullati: nella specie peraltro i ricorsi contro le due ordinanze di cui si discute si sono estinti - a seguito di rinuncia ai ricorsi di Cà Vico - sicché è venuta meno la possibilità di conoscere l'illegittimità e di annullare i due atti di cui si discute e conseguentemente di dar corso alla richiesta risarcitoria.

16.2. La Cà Vico ha chiesto altresì al Tribunale di accertare l'illegittimità dei provvedimenti e dei comportamenti del Comune di San Martino di Lupari in relazione ai fatti successivi alle due ordinanze come esposti nei punti 1) 2) 3) 4) dell'atto di citazione trascritto nel corpo del ricorso, tra cui:

1. il sequestro preventivo degli impianti di lavorazione di inerti dell'8 ottobre 2001. Innanzitutto si tratta di un sequestro penale, sicché l'attività non è riferibile al Comune ma allo Stato, laddove il provvedimento non appare censurabile, in quanto il decreto provinciale n.544/dep/2000 del 23 marzo 2000, subordina l'attivazione dello scarico alla presentazione alla Provincia e all'ARPAV del certificato di regolare esecuzione delle opere mancante.

Inoltre la Cà Vico aveva violato sia la prescrizione data dalla Provincia di Padova di non attivare lo scarico sia l'ordinanza della Regione che sospendeva l'attività estrattiva.

La ricorrente ritiene poi illegittima da parte del Comune l'esecuzione di sopralluoghi nell'area di cava trattandosi di un ente "incompetente ad intervenire in ambito di cava dov'è competente solo la Regione"; su tale punto si rileva che ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 1982 "le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione spettano al Comune territorialmente interessato che le esegue di intesa con la Provincia e nel caso di inerzia con la Regione".

16.3. Sul provvedimento della Provincia di Padova 8.10.2001 con cui è stata sospesa l'autorizzazione allo scarico basta richiamare quanto esposto a proposito del ricorso n 2256/01.

Anche sulla mancata approvazione del piano di recupero, si rileva che - contrariamente a quanto assume la Ca' Vico - non risulta alcun accordo tra la stessa e il Comune in base al quale il secondo si sarebbe impegnato a rilasciare un'autorizzazione di recupero ambientale in cambio dell'abbandono da parte della

prima della causa intentata avanti al Tribunale di Padova e della rinuncia ai tre ricorsi pendenti avanti al TAR Venezia; un tale accordo se fosse mai stato concluso sarebbe efficace solo se rivestisse la forma scritta.

Il ricorso risulta in definitiva infondato.

17.0. Va ora esaminato il ricorso 2295/06, con cui si chiede l'annullamento: della determinazione del Dirigente del Servizio "Cave" della Provincia di Padova, dott. Renato Ferroli, n. di Reg. 2528, n. di prot. n. 106035, n. di rif. C14/92, in data 11.8.2006, notificata il 17.8.2006, avente ad oggetto: "Complesso estrattivo denominato «Campagnalta» (San Martino di Lupari/Padova). Quantificazione del danno ambientale"; dell'atto di comunicazione con lettera in data 17.8.2006; della nota del Servizio Cave della Provincia di Padova datata 15.12.2004 (prot. n. 128286) di avvio del procedimento per la quantificazione del danno ambientale; della Determinazione del Dirigente del Servizio "Cave" della Provincia di Padova, dott. Renato Ferroli, n. di reg. 2529, n. prot. n. 106038, n. di rif. C14/93, in data 11.8.2006, notificata il 17.8.2006, avente ad oggetto: "Complesso Estrattivo denominato «Campagnalta» in comune di San Martino di Lupari. Direttive e Tempi per la ricomposizione ambientale"; della nota 28.2.2005 prot. n. 21792 del Servizio Cave della Provincia di Padova non conosciuta; della delibera della Giunta provinciale del 28.2.2002 (reg. 558); della relazione redatta dall'arch. Andrea Sillani e dall'ing. Giuseppe Magro, acquisita dalla Provincia di Padova, Settore Ambiente "Cave", al prot. n. 0105412 in data 10.8.2006, avente ad oggetto: "Quantificazione del danno ambientale prodotto nel comprensorio estrattivo denominato «Campagnalta» nel Comune di San Martino di Lupari (PD) in seguito ad escavazioni illecite ed abbandono di rifiuti";

17.1. A parte l'illegittimità derivata da quella del decreto di revoca, impugnato con separato ricorso già esaminato, si deducono le seguenti censure:

quanto al provvedimento prot. 106035/2006 con cui è stato quantificato il danno ambientale, la ditta deduce l'incompetenza e difetto di legittimazione.

Secondo la ditta ricorrente, l'Amministrazione provinciale, non avrebbe alcuna competenza in merito alla determinazione del danno ambientale, né sarebbe

legittimata a far valere alcuna pretesa risarcitoria.

In particolare, l'art. 18 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dispone che l'azione di risarcimento del danno, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, laddove la competenza degli enti territoriali e delle associazioni ambientaliste assume un rilievo solo secondario.

La censura non ha pregio.

Invero la ditta ricorrente muove dall'erroneo convincimento che l'atto gravato sia una ingiunzione o una citazione in un giudizio di condanna; al contrario si tratta di atto endoprocedimentale idoneo a individuare le misure più acconce per rimediare al danno ambientale.

Invero, nel caso la disciplina applicabile è la legge n. 349 del 1986, trattandosi di danni e fatti illeciti anteriori all'entrata in vigore del d. lgs 152 del 2006, per cui la legittimazione spetta anche all'ente territoriale.

17.2. Va ora esaminata la seconda censura relativa ad una presunta violazione dell'art. 11 delle preleggi e del principio dell'irretroattività, in quanto il risarcimento del danno ambientale è stato previsto, per la prima volta dal menzionato art. 18 della ripetuta legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente.

Senonché, in caso di illecito extracontrattuale ogni danno causato è imputabile al responsabile; invero il danno ambientale era all'epoca tutelato ex art 2043 cc. La ditta Ca' Vico, ancorché subentrata ad altra ditta, avrebbe dovuto comunque procedere alla ricomposizione ambientale e risponde in ogni caso dei danni anche ambientali provocati dalla sua negligente condotta.

17.3. La ditta eccepisce altresì, con la terza censura, la prescrizione, in quanto nella relazione tecnica dell'arch. Sillani e, quindi, nel provvedimento della Provincia che ad essa relazione si richiama, vengono assunte a base del calcolo del danno ambientale nove contestazioni relative a scavi abusivi ed una contestazione relativa allo sversamento nel lago di cava dei limi di lavaggio degli inerti. Secondo la Ca' Vico, se si esclude una violazione che è stata contestata nell'anno 2002, tutte le altre risalgono ad almeno 5 anni e mezzo prima della notificazione del provvedimento che quantifica il danno ambientale, impugnato nella presente sede, da cui deriverebbe l'opponibilità della prescrizione.

L'assunto della Ca' Vico non si può condividere, in quanto nel caso specifico le conseguenze dannose della condotta antiggiuridica hanno carattere permanente e anzi, data la loro natura di compromissione ambientale, si aggravano con il trascorrere del tempo.

17.4. Quanto alla doglianza relativa all'erronea interpretazione dell'art. 33 L.R. 44

del 1982 e dell'art. 18 della legge 349 del 1986. In quanto, ad avviso della ditta, non risulterebbe nella casistica giurisprudenziale che si sia mai ravvisato un danno ambientale in presenza di scavi abusivi, si rileva che l'assunto di parte ricorrente non può essere condiviso. Invero un danno all'ambiente inteso come *res communis omnium* può ben discendere anche da estrazioni non autorizzate e dalle plurime violazioni sopra evidenziate, tutte pericolose per la salute pubblica.

17.5. La ricorrente ditta deduce altresì un difetto ed illogicità della motivazione in quanto l'arch. Sillani, per dimostrare la sussistenza di un danno ambientale, tenterebbe di attribuire al sito in questione un particolare pregio, con una motivazione e con argomentazioni non convincenti.

Sulla questione basta osservare come il danno ambientale per sua natura può sussistere anche ove il sito non sia di particolare pregio paesaggistico, sulla base di noti parametri scientifici.

17.6. Circa la violazione dell'art. 10 della legge 241/1990 e difetto ed illogicità della motivazione sotto altro profilo, basti rilevare come la Provincia abbia valutato le osservazioni della Ca' Vico smentendole anche con idonee perizie e come la ditta sia sempre rimasta coinvolta nella complessa procedura.

17.7. La Ca' Vico deduce altresì l'insussistenza, sotto il profilo soggettivo, degli elementi costitutivi del danno ambientale, laddove l'art. 18 della legge n. 349 del 1986 richiede, ai fini della determinazione del danno ambientale, la sussistenza di un fatto doloso o colposo.

La doglianza risulta priva di giuridico pregio, posto che la responsabilità della ditta, che era obbligata alla ricomposizione ambientale e si era impegnata formalmente in tal senso, appare inequivoca.

17.8. Secondo la ditta ricorrente, anche ove si ritenessero infondate le contestazioni svolte nelle precedenti censure e si considerasse sussistente un danno ambientale, comunque sarebbe stato erroneamente calcolato, per eccesso, il quantum dovuto.

Questo Collegio ritiene invece che il danno sia stato calcolato con strumenti scientifici idonei, sulla base di tecniche avanzate utilizzate da esperti dotati di specifica e riconosciuta professionalità. Del resto la ditta contesta solo in modo generico i risultati cui sono pervenuti i tecnici incaricati di calcolare il danno ambientale.

17.9. Va ora esaminato il ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 2295/06.

Preliminarmente si rileva come vengono gravati atti endoprocedimentali.

In relazione al provvedimento 106035/2006 con cui è stato quantificato il danno

ambientale, la ditta deduce l'incompetenza, il difetto di legittimazione e l'erronea interpretazione dell'articolo 33 della L.R. 44 del 1982 e dell'articolo 18 della legge 349/1986.

Il motivo in esame ricalca le censure già formulate in occasione del ricorso rivolto avverso il decreto provinciale che recepisce la quantificazione del danno ambientale dello studio Magro-Sillani, vista l'attribuzione di competenza contenuta nel provvedimento di revoca, n. 227/2003.

Invero, mentre il decreto di revoca soddisfa l'interesse pubblico alla cessazione del rapporto tra l'amministrazione concedente e la ditta titolare di cava, per l'inottemperanza al progetto di ricomposizione ambientale approvato con D.G.R. 5609/1994, la liquidazione del danno ambientale mira alla "riparazione" dei danni arrecati alla collettività nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In questo senso, la L.R. 44 del 1982 demanda alla Provincia la potestà di sanzionare gli illeciti amministrativi ex art. 33, conseguenti anche alla violazione delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione alla coltivazione di cava o di ricomposizione ambientale.

Rimane comunque la possibilità per la Regione - in virtù del regime transitorio ex art. 43, L.R. n. 44 del 1982 - di ricorrere alla revoca ex art. 31, qualora il mutamento della situazione idrogeologica ed ambientale della zona di cava non possa trovare ristoro con la mera irrogazione delle sanzioni provinciali.

Ciò non toglie che le attività non corrispondenti alle limitazioni amministrative possano essere tali da ledere il bene "ambiente", quale *res communis omnium*, configurando la responsabilità extracontrattuale della ditta, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato alla società.

Ad avviso di questo Collegio, nel caso in discussione, la prosecuzione dell'attività di scavo in violazione della D.G.R. 5609/1994, unitamente allo scarico di rifiuti non autorizzati nel sito di Campagnalta, configura gli estremi dell'illecito ex art. 2043 c.c. , produttivo di danni ambientali risarcibili.

17.10. Occorre appena rammentare che la Corte Costituzionale, a partire dalla nota sentenza n. 641 del 17.12.1987, ha riconosciuto il carattere patrimoniale e civilistico della domanda di risarcimento del danno all'ambiente, rappresentato da qualsiasi peggioramento delle condizioni di equilibrio dei vari fattori che lo compongono.

17.11. Circa la presunta erronea quantificazione del danno, anche in tal caso il motivo aggiunto ripropone sotto altra forma doglianze già esaminate.

E' sufficiente rammentare che il decreto 227/2003 revoca la D.G.R. 5609/1994,

non solo perché il progetto di ricomposizione ambientale manifestava i vizi ripetutamente illustrati, ma altresì perché la stessa ditta non adempiva alle obbligazioni assunte nei confronti della Regione.

Una volta revocato il progetto di ricomposizione ambientale mai attuato, era legittimo demandare alla Provincia di Padova non solo la determinazione di ulteriori direttive per la ricomposizione ambientale, conseguente alle attività contestate a Ca' Vico ex art. 33, L.R. 44/82, ma altresì la quantificazione del danno ambientale "prodotto in connessione alle escavazioni non autorizzate, alla messa a dimora di rifiuti di vario genere, alla presenza sul fondale lacuale di limo contenente sostanze inquinanti ed alla precarietà della stabilità delle sponde, il cui onere economico di risanamento è da ritenersi comunque interamente a carico dei responsabili".

17.12. Sempre con i motivi aggiunti, si censura il provvedimento Prot. 164723 del 15.12.2006 del Dirigente del Servizio "Cave", di trasmissione del decreto prot. 106038 dell'11.08.2006

Quanto alla dedotta illogicità e contraddittorietà, se risulta esatto che il dirigente provinciale richiama la D.G.R 5609/1994, già revocata con il decreto dirigenziale n. 227/2003, tuttavia specifica poi che le direttive impartite con il provv. Prot. 106038 dell'11.08.2006 valgono come "integrazione alle previsioni di ricomposizione ambientale del progetto imposto, approvato con D.G.R. del 22 novembre 1994, n. 5609 ed hanno lo scopo di assicurare la riqualificazione ambientale del sito, garantire la sicurezza dei luoghi anche a tutela dei futuri fruitori dell'area di cava e secondo la destinazione prevista dai vigenti strumenti urbanistici".

In sostanza si richiamano le prescrizioni contenute nella D.G.R 5609/1994, con riferimento alla mancanza di corrispondenza tra la rappresentazione delle quote negli elaborati e la collocazione del caposaldo, argomento questo ripetutamente sviscerato.

Quanto all'affermazione della ditta ricorrente, per cui le sarebbe stato impedito di procedere alla ricomposizione ambientale dalle stesse Amministrazioni, per averle inibito qualsiasi intervento, anche di semplice decespugliamento e pulizia dei luoghi, si rileva che all'opposto la sospensione cautelare di ogni attività era giustificata proprio dall'inottemperanza al progetto di ricomposizione ambientale. Fino a quel momento la ricorrente, pur autorizzata, non aveva provveduto alla ricomposizione ambientale.

17.13. Circa l'affermazione della Ca' Vico, secondo cui i certificati ARPAV non attesterebbero alcun valore eccedente i limiti normativi, si rileva poi che i prelievi

dal tubo veicolante le acque di lavaggio e dalla cisterna in acciaio hanno rilevato una percentuale di azoto ammoniacale e materiali in sospensione totale superiori alle prescrizioni in materia ambientale (nota ARPAV, prot. D/1159/ST. V74997/a2). Lo stesso vale per l'elevata percentuale di arsenico attestata, tra l'altro, dalla "Indagine ambientale e determinazione dei valori di inquinamento sul terreno" del Dott. Avola, in base alla classificazione di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n. 47. La questione dell'arsenico è stata invero ampiamente trattata sopra.

18.0. Conclusivamente su tutti i ricorsi, va rilevato che la pubblica amministrazione nella fattispecie in esame abbia sottoposto ogni questione tecnica, dalla quantità di materiale estratto dalla cava, alla correlata questione del caposaldo, dalla tipologia delle sostanze inquinanti riscontrate alla situazione ambientale in genere, infine alla quantificazione stessa del danno ambientale, a successive dettagliate analisi e a pareri di esperti in materia, in modo che, nonostante l'evidente difficoltà di valutare l'accaduto a distanza di tempo e in una situazione di compromissione continua, le conclusioni appaiono confortate da sufficienti riscontri tecnici probatori, obiettivi e ragionevolmente convincenti.

18.1. Le tesi della ricorrente, ancorché brillantemente sostenute, appaiono talvolta contraddittorie tra di loro, come laddove si afferma che i limi sarebbero un sottoprodotto naturale dell'estrazione di ghiaia, e allo stesso tempo si sottolinea l'utilizzo di vasche di decantazione a tenuta stagna, ovvero dove si richiamano generiche asserzioni dell'ARPAV sulla presenza endemica di arsenico e nel contempo si dimenticano ben più dettagliate analisi della stessa ARPAV di segno contrario, ovvero dove ci si lamenta del mancato coinvolgimento della ditta in alcune fasi istruttorie trascurando la sua volontaria assenza, ovvero dove si contesta l'utilizzo di pareri di tecnici estranei alla PA e contestualmente si chiede l'acquisizione di consulenze tecniche d'ufficio.

18.2. La ditta ricorrente invero si sofferma ripetutamente su alcuni dettagli e su alcune analisi specifiche, omettendo di considerare l'insieme delle questioni e il quadro complessivo, valutato invece correttamente ed esaustivamente dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune nonché dagli organi tecnici incaricati, tra cui soprattutto l'ARPAV, nell'ambito delle rispettive competenze.

Si tratta di una tipica situazione in cui l'attenzione per il singolo albero non consente di vedere, come incisivamente scrisse un dì l'anglo bardo, l'intera foresta.

In altri termini, appare difficile contestare, alla luce della copiosa documentazione in atti, che la cava in questione sia divenuta fonte di un obiettivo scompensamento ambientale, tale da richiedere non solo la revoca dell'autorizzazione originaria ma altresì le misure riparatorie, nonché quelle risarcitorie della collettività, compresa l'irrogazione della sanzione derivante dal danno ambientale.

18.3. Per le su indicate ragioni i ricorsi vanno tutti rigettati, laddove le spese dei vari giudizi fanno carico, secondo la regola usuale, alla ditta ricorrente e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa, riunitili, li rigetta.

Condanna, per tutti e dieci i ricorsi, la ricorrente ditta Ca' Vico alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio a favore di tutte le parti resistenti, per un totale - esclusi gli oneri accessori nella misura di legge - di euro 85.000 (ottantacinque mila), di cui 3.000 (tre mila) a favore del commissario ad acta Giovanni Battista Pisani, 7.000 (sette mila) a favore dell'ARPAV, laddove la parte rimanente, pari ad euro 75.000, (settantacinque mila) va suddivisa in parti eguali tra la Regione, la Provincia e il Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 15 novembre 2007.

Il Presidente estensore

Il Segretario